

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9/11/2023 DEL GIURI' D'ONORE

Nell'adunanza del 9/11/2023 sono presenti Massimo Guerrieri Paleotti, Luigi Barone, Valerio Celesti, Antonio Ciuffa, Giuseppe Lupoi, Sergio Smedile, Claudio Staderini, Giuseppe Maria Toscano.

Viene acquisita la comunicazione del Presidente Guerrieri Paleotti qui sotto riportata:

"Come da mandato ricevuto, ho incontrato lunedì 6 novembre, il Presidente del Circolo Daniele Masala. A Masala ho rappresentato la gravità del comunicato n. 137 del 16 ottobre u.s., e l'assoluta necessità dell'emanazione di un nuovo comunicato, da inviare a tutti i Soci, che contenga una drastica revisione di quanto affermato nel citato comunicato n.137. Masala si è impegnato ad attuare quanto richiesto entro pochissimi giorni, al rientro da un obbligo professionale inderogabile presso l'Università di Catanzaro. Il comunicato è stato emanato in data odierna. Dell'iniziativa ho anche informato il Presidente del Collegio dei Probiviri, che mi ha inviato un messaggio di ringraziamento e l'augurio che la vicenda possa trovare la soluzione da tutti auspicata."

Sul reclamo del Socio Ciro Sindona, udita la relazione del Socio Smedile, il Collegio, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera la conferma di entrambe le sanzioni, respingendo il reclamo e riservando il deposito della motivazione entro dieci giorni.

Sulla richiesta di parere del Presidente del Collegio dei Probiviri del 31/10/2023, il Giurì d'Onore all'unanimità delibera che non sussistono elementi ostativi e che il procedimento disciplinare possa essere adottato dal Collegio dei Probiviri con tutte le facoltà riconosciute dallo Statuto nei confronti del Presidente del Circolo come di ogni altro Socio.

Il verbale viene chiuso alle ore 18:35.

F.to Massimo Guerrieri Paleotti
F.to Luigi Barone
F.to Antonio Ciuffa
F.to Valerio Celesti
F.to Giuseppe Lupoi
F.to Sergio Smedile
F.to Claudio Staderini
F.to Giuseppe Maria Toscano

Reclamo socio **Ciro Sindona**

Motivi della decisione riservati nella seduta del 9.11.2023

L'Ordinamento Giudiziario, quello statale che preordina tutte le controversie in ambito Civile, Penale ed Amministrativo, è, oramai da oltre un decennio (2009), orientato alla massima economia di tempo, spazi e materiali consentendo di adottare decisioni con motivazione concisa ed esposizione dei soli fatti rilevanti del procedimento.

Decisione basata sulle sole ragioni che hanno determinato il convincimento dell'Organo Giudicante. Ovverossia superando le tante argomentazioni sviluppate dalle parti senza necessità di motivare detto superamento, ritenute, perciò, assorbite o implicitamente respinte.

La sentenza, così detta semplificata, appare idonea nel caso in esame laddove, alla nutrita memoria si aggiunge un carteggio di circa 50 fogli ed il tutto si risolve in una serie di eccezioni di natura formale e processuale, per lo più tendenti ad ostacolare il procedimento, e già disattese dal primo Organo disciplinare con precise motivazioni che questo Collegio ritiene di poter condividere pienamente.

Il riferimento generale di dette contestazioni attiene, in questo caso, alla carenza di legittimazione del Collegio dei Probiviri; alla non assoggettabilità dei componenti del Consiglio al procedimento disciplinare per atti compiuti nell'esercizio della carica.

E comunque alla mancanza dei presupposti previsti dallo Statuto per l'apertura del procedimento a carico del Consigliere Segretario.

Solo a titolo di esempio, quanto alla infondatezza di dette eccezioni, che si traducono infine nel rifiuto di collaborazione verso un Organo Statutario, cogliamo la eccezione di nullità della notifica di apertura del procedimento perché inviata al "*Socio*" **Ciro Sindona** e non al "*Consigliere*" **Ciro Sindona** (confronta memoria istruttoria del 28 luglio 2023 pg. 5).

Tale eccezione sarebbe irrilevante pure dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per procedimento di contenuto ben più serio, essendo noto che scopo della notificazione è quello di portare a conoscenza della persona una notizia che lo riguarda.

E tuttora il reclamo è improntato sulla scissione della figura di "Consigliere" da quella di Socio dimenticando (sembra impossibile) che prima si è socio e poi si diviene consigliere o componente degli atri Organismi Statutari.

La anomalia che si rileva nel carteggio allegato, è la prevalente interferenza, da parte del Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, in un procedimento che riguarda un socio, sia pure facente parte del Consiglio. Ma anche tale anomalia, come si vedrà è attribuibile al comportamento del reclamante.

Venendo al fatto, oggetto di contestazione a titolo di illecito disciplinare, nei tempi e con le modalità riportate sia nella decisione impugnata che nella corrispondenza allegata, ritiene questo Collegio che l'illecito stesso si sia consumato nel momento nel quale, il socio Sindona invitato dal Collegio dei Probiviri per la sua carica di Segretario del Circolo, a fornire - ufficialmente - il nome di soci che avevano utilizzato i locali del Circolo per uso privato in determinate occasioni, ometteva di riscontrare le richieste formulate in data 9 e 16 giugno.

Le richieste inviate dal Presidente del Collegio dei Probiviri venivano motivate dalla esigenza di una possibile apertura del procedimento disciplinare nei confronti di un socio, allo stato ignoto, per fatti probabilmente rilevanti sotto il profilo del rispetto del Regolamento che disciplina l'uso privato dei locali sociali. Fatti segnalati da più soci direttamente al Collegio dei Probiviri.

Tanto doveva bastare per evadere prontamente la richiesta, atteso che il richiedente è l'Organo preposto al controllo del corretto comportamento dei soci in qualsiasi contesto

della vita sociale. Senza essere tenuto a dare altre notizie in ordine alla fondatezza o al merito del procedimento da intraprendere.

Tenuto pure conto che l'apertura del procedimento è doverosa, a norma dello Statuto, qualunque sia la fonte della notizia, e qualunque sia l'esito che ne possa scaturire.

A seguito di ulteriore sollecito, il socio Sindona comunicava di avere riferito della richiesta al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente.

A questo punto si instaurava una copiosa corrispondenza, del tutto inusuale, considerata la ordinarietà della richiesta di un semplice dato in possesso della segreteria, con il Consiglio Direttivo, ed anzi con il Presidente del Circolo, una corrispondenza dalla quale emergeva l'adozione di una delibera consiliare che negava la comunicazione del nominativo richiesto, operando, tra l'altro, una personale valutazione circa la competenza dell'Organo richiedente in relazione alle denunce ricevute (si veda documento 18 allegato al reclamo).

Ma senza addentrarsi ulteriormente circa il contenuto delle missive del Presidente, del tutto illegittimamente destinate all'unico scopo di ostacolare l'attività dell'Organo di disciplina, anche per non invadere il campo di possibile ulteriore interessamento da parte del Collegio dei Probiviri, ritiene questo Organismo di potere individuare l'illecito disciplinare contestato al socio-segretario oggi reclamante, nel suo comportamento iniziale e precisamente:

a) non avere subito adempiuto sulla richiesta proveniente da Organo Statutario nell'esercizio del proprio compito.

b) l'aver indebitamente investito il Consiglio Direttivo o il Presidente, il cui coinvolgimento si è tradotto in ulteriore più grave polemica persino pubblicizzata nei confronti della compagine sociale con conseguente comprensibile allarme e stupore per l'evidente contrasto tra soggetti istituzionali del Circolo.

Il punto focale del comportamento imputato al socio Sindona consiste pure nel non avere fornito la minima giustificazione sostanziale del rifiuto, ma solo pretestuose questioni di "diritto statutario" in termini di competenza e legittimazione del Collegio dei Proviviri, rinfacciando a questo i limiti della sua competenza che non consentirebbe di aprire procedimenti nei confronti di Consiglieri ma solo di Soci!

E di non essere legittimato ad attingere informazioni in assenza di un procedimento già incardinato.

Tanto che, al di là di aspetti di natura caratteriale, in tale atteggiamento ostativo sarebbe stato lecito individuare il sospetto di una non del tutto regolare applicazione del Regolamento per la concessione dei locali ad uso privato nella occasione, da parte dell'Organo competente.

Gravemente pretestuoso, infine, l'aver accampato persino ragioni di tutela della privacy per negare i nomi dei soci, pur essendo consapevole, in qualità di segretario, che tutti i soci hanno sottoscritto liberatoria e consenso allo utilizzo dei propri dati personali.

Trattandosi per più di dati impossibile da tutelare essendo sufficiente rivolgersi a qualsiasi dipendente del Circolo, durante lo svolgimento della manifestazione, per conoscere il nome del socio organizzatore.

Di particolare gravità, e ulteriore segno di mancanza di rispetto nei confronti o di un Organo preposto dallo Statuto al controllo della correttezza dei comportamenti sociali, ma anche nei confronti degli stessi soci che detto Organo compongono per puro attaccamento al Circolo, è il passo della memoria difensiva alla pg. 7 dal contenuto quasi intimidatorio che sottende ad altre sue iniziative come ritorsione in caso di sanzione a lui comminata e che così recita:

"Per i sopraesposti motivi il sottoscritto Ciro Sindona in via preliminare eccepisce l'incompetenza di Codesto Organo e la carenza di legittimazione passiva; con spirito conciliativo, per non violare l'armonia del sodalizio a cui apparteniamo, invita il Collegio ad archiviare senza seguito di

procedimento, formulando ogni più ampia riserva ove l'invito venga disatteso e fossero respinte le formulate eccezioni in fatto ed in diritto, considerando oltraggiosa l'apertura del procedimento sia nell'ambito della compagine sociale, sia per quello personale e professionale costituendo un danno per la propria immagine in virtù di un operato esente da addebiti".

Solo a titolo di chiarimento finale, anche in relazione ad alcuni precedenti richiamati dal reclamante che escluderebbero la competenza di altri Organi statutari di ingerirsi nelle decisioni del Consiglio Direttivo, è di elementare interpretazione che detto divieto riguarda il merito della attività gestionale o amministrativa conferita al Consiglio dallo Statuto. Ma non può comprendere, nel divieto, anche i comportamenti, disciplinarmente rilevanti messi in atto dai singoli componenti del Consiglio, sia pure nell'esercizio delle proprie funzioni, i quali, oltre che rivestire cariche istituzionali sono soci, soggetti al rispetto di quanto prevede lo Statuto.

Stando in tema di richiami si ricorda un provvedimento dei Probiviri con il quale vennero sanzionati tutti i componenti del Collegio dei Revisori per essersi dimessi in massa in segno di protesta ponendo così in crisi l'amministrazione del Circolo.

— *** —

In forza di tutto quanto sopra riportato il Giurì d'Onore, letta la relazione, dopo approfondito esame e discussione sulla stessa

Delibera


all'unanimità il rigetto del reclamo con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio dei Probiviri, ritenendo congrue le sanzioni inflitte anche alla luce del clamore che ne è derivato presso l'intera compagine sociale.

Nessuna rilevanza è da attribuire all'aver il reclamante già scontato la sanzione della sospensione.

Infatti, pur condividendo l'eccepito mancato coordinamento tra norme dello Statuto che, da un lato prevedono la immediata esecutività delle decisioni del Collegio di Probiviri (art. 24.11), e dall'altro fissano il termine di 15 giorni per la proposizione del reclamo è sufficiente per superare l'ostacolo ai fini della sospensione della esecutività (art. 26.6 e 26.7) depositare il reclamo, al solo scopo interruttivo della esecutività, con riserva di integrazioni e deposito di documenti. Prassi oramai consolidatasi.

Il Presidente

Massimo Guerrieri



Il Componente estensore

Sergio Sinedile

